

STATUTO

“GRUPPO AUTONOMO MONTANO SAREZZO S. EMILIANO APS”

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominata “Gruppo Autonomo Montano Sarezzo S. Emiliano APS”.

1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L’associazione ove necessario potrà utilizzare la denominazione nella forma ridotta di “GAM Sarezzo S. Emiliano APS.

1.4 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L’associazione ha sede legale nel Comune di Sarezzo (BS) Via Puccini n. 27 e può istituire sedi secondarie, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo nel campo culturale, ricreativo e del tempo libero finalizzato all’escursionismo.

3.2 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ricomprese nell'art. 5 comma 1 del Codice:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione svolgerà attività quali:

- la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero finalizzata all'escursionismo;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero;
- favorire contatti fra "cittadini" aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo al proprio interno sezioni per le attività di maggior rilievo;
- la gestione di rifugi e strutture ricettive per escursionisti; e frequentatori della montagna
- la manutenzione e ripristino del patrimonio sentieristico, la protezione e ricostituzione della flora e della fauna dell'area di attività



dell'Associazione;

- l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, mense, trattenimento musicali, ecc.;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, corsi di addestramento nel campo sportivo, ricreativo, escursionistico e del tempo libero;
- la edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa e ricreativa;
- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione.
- svolgere qualsiasi altra attività, anche attraverso operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che contribuisca al perseguimento delle finalità associative;

3.3 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e/o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la cultura e non.

3.4 In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di

convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse identificate dal Consiglio Direttivo, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;

- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti;

- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;

4.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione delle entrate che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei versamenti ottenuti nell'ambito delle raccolte fondi, di cui all'art. 7 del Codice;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire al sodalizio.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.



4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Possono diventare associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione. E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

5.2 Sono associati dell'associazione le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.4 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.5 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.6 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6. Diritti ed obblighi degli associati

6.1 Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle Assemblee con i limiti e le modalità fissate nell'art. 9 del presente Statuto.

6.2 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

6.3 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

6.4 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Art 7. Ammissione, esclusione e recesso

7.1 L'ammissione di nuovi associati avviene previa domanda scritta del richiedente.

7.2 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice, dandone comunicazione all'interessato.

7.3 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;

- per dimissioni;

- per morte

- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente nello stesso invito.

7.4 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

7.5 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale in cui l'associato si è dimesso.

7.6 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 8. Organi dell'associazione

8.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

8.2 Tutte le cariche sono probono e non prevedono alcuna corresponsione di compenso. Ai membri del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute.

8.3 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al

subentro dei nuovi eletti.

Art.9. Assemblea

9.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

Gli associati minorenni esprimono il voto con la partecipazione del genitore che esercita la patria potestà genitoriale.

9.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

9.3 L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati (d'ora in poi anche, full audio video conference), purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

9.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

9.5 L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per

la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione con tre giorni di preavviso.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'associato.

9.6 Il Presidente indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

9.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

9.8 Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

9.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b) l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- e) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

9.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;

b) la trasformazione, la fusione, la scissione;

c) lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

9.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

9.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

9.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

9.14 L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale. Se l'adunanza si tiene in presenza, il verbale sarà redatto dal Segretario e contestualmente sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente ed approvato dall'Assemblea. Se l'adunanza si tiene con le modalità del full audio video conference, il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Segretario. Il Presidente provvederà a sottoscriverlo, per accettazione, alla prima occasione utile.

9.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.10. Consiglio direttivo

10.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, compreso il Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o per il loro numero al di sotto del minimo previsto, andranno indette nuove elezioni.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, nei casi di urgenza è consentita una convocazione con tre giorni di preavviso.

10.4 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione. La convocazione deve in ogni caso specificare dettagliatamente i punti posti all'ordine del giorno.

10.5 Il Consiglio Direttivo si può svolgere con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. Il Consiglio Direttivo si considera comunque tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

10.6 Se l'adunanza si tiene in presenza, il verbale sarà redatto dal Segretario e contestualmente sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente. Se l'adunanza si tiene con le modalità del full audio video conference, il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Segretario. Il Presidente provvederà a sottoscriverlo, per accettazione, alla prima occasione utile.



10.7 Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.11. Presidente

11.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente può conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

11.2 Al Presidente dell'associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.12. Segretario - Tesoriere

12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

12.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

12.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

12.4 Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere. L'incarico è svolto,

salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

12.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

12.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo.

Art.13. Libri dell'associazione

13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se nominato, dell'Organo di revisione, se nominato, nonché il libro dei soci dell'associazione.

13.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Art. 14. Organo di controllo e Organo di revisione

14.1 Si rimanda in toto alle norme previste dal Codice.

Art. 15. Bilancio consuntivo

15.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.



15.2 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

15.3 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

15.4 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 14 del Codice.

15.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.16. Avanzi di gestione

16.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 17. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio

residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18. Controversie

18.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Art. 19 Foro Competente

19.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia.

Art. 20 Regolamenti

20.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua

approvazione.

Art. 21 Volontariato e lavoro nell'Associazione

21.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

21.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

21.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 22 Responsabilità violazioni amministrative

22.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

22.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

22.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso

D.Lgs. 472.

22.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 23 Legge applicabile

23.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente

Luciano Spini

22/05/2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 22/05/25

al N. 1389 serie 3

versati € 11.550.000

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO (*)
Francesco Falzone
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale